

One | LAVORO Monitoro

#MONITORO LAVORO 28 agosto/3 settembre 2020

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Il trattamento integrativo del reddito applicato alle prestazioni INPS per il COVID-19

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS, circ. 21 agosto 2020, n. 96](#)

L'INPS ha pubblicato una interessante circolare avente per oggetto una misura prettamente fiscale: la gestione operativa del trattamento integrativo del reddito e della "ulteriore detrazione". Si tratta degli strumenti previsti dal [D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020](#), istituiti al fine di sostituire il "bonus Renzi", abrogato dal 30 giugno, e di migliorare alcuni particolari effetti indesiderati che hanno sempre prestato il fianco alle critiche da parte di contribuenti e operatori del settore. Prima di addentrarsi nel commento dei dettagli operativi, è doveroso evidenziare la differente politica di comunicazione attuata dall'INPS rispetto alla Agenzia delle Entrate: se da un lato non si può fare a meno di notare come l'INPS sia particolarmente generoso nell'offrire agli utenti circolari e messaggi a ciclo continuo, soprattutto nel corrente periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è altrettanto evidente l'assenza dalla scena della Agenzia delle Entrate, che avrebbe senz'altro motivo di pubblicare interpretazioni, istruzioni e chiarimenti a proposito di molteplici argomenti. La [circolare INPS n. 96/2020](#) ne è un chiaro esempio: a proposito dei vecchi e nuovi bonus Irpef a cui aziende e Consulenti devono fare riferimento, è l'INPS che anticipa l'Agenzia delle Entrate e si

fa carico dell'onere di fornire per primo precisazioni operative, anche quando la materia trattata non riguarda in via esclusiva i contributi da incassare e le prestazioni da erogare.

In altri termini, trattandosi di una misura di chiara natura fiscale che incide pesantemente sulle operazioni di calcolo dell'Irpef da versare, ci saremmo aspettati già da tempo una presa di posizione dell'Agenzia sugli aspetti operativi più controversi: questa misura infatti, seppure semplice nella sua finalità di sostituire il bonus Renzi aumentandone l'importo e ampliando la platea dei beneficiari, presenta più di un aspetto controverso sul quale sarebbe opportuno che fossero fissate al più presto linee guida uniformi.

Riconoscimento del c.d. "bonus Renzi" e del trattamento integrativo in conseguenza all'emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti	
<p>Il decreto-legge "Rilancio" ha previsto che il sostituto d'imposta, per l'anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, debba riconoscere il bonus 80 euro, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro introdotto dal D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro previsto dal D.L. "Cura Italia" e relative integrazioni e modificazioni, anche se l'imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro (art. 13, c. 1 del TUIR).</p>	<p>A proposito dell'aumento del bonus da 80 a 100 euro e dell'allargamento della platea dei beneficiari fino a 40 mila euro di reddito, il Legislatore ha scelto la strada meno opportuna: l'abrogazione del bonus Renzi e la sostituzione di questo con due distinti strumenti (il trattamento integrativo del reddito e l'ulteriore detrazione), senza tuttavia risolvere il delicato problema degli incapienti. Per questi ultimi, la soglia degli 8.174,00 euro di reddito annuo costituisce un vero e proprio pericolo, in quanto il bonus eventualmente erogato rischia di dover essere integralmente restituito. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i lavoratori che hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali per affrontare le crisi aziendali causate dal Covid-19 e per i quali l'ipotesi della restituzione dei 480 e/o 600 euro è assolutamente concreta. Bene ha fatto l'INPS a ricordare l'argomento, ma l'Agenzia delle Entrate latita: sarebbe molto importante conoscere, ad esempio, quale criterio adottare per valorizzare l'imponibile fiscale figurativo per il calcolo a conguaglio dei 2 bonus.</p>
Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale	
<p>Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.</p> <p>Il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall'INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all'assicurato, per le quali l'Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d'imposta.</p> <p>Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.</p>	<p>L'INPS si abbandona a considerazioni piuttosto scontate, anche se possono fungere da promemoria per gli operatori meno attenti.</p> <p>Per i datori di lavoro resta certamente l'onere di riconoscere i bonus e l'ulteriore detrazione quando erogano in busta paga le indennità a carico dell'Istituto, e ciò costituisce senza dubbio un'ipotesi che semplifica gli adempimenti fiscali perché il datore può gestire in autonomia il "reddito presunto" su cui basare i calcoli.</p> <p>Il sistema di pagamento diretto rappresenta invece un'ipotesi più semplice solo in apparenza, perché l'erogazione del bonus ed il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto avvengono sulla base di dati parziali e incompleti.</p>
<p>Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:</p> <p>a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del "reddito previsionale";</p> <p>b) prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.</p> <p>Rientrano nella seconda categoria tutti quei</p>	<p>Ai fini della gestione delle indennità emergenziali da Covid-19, l'INPS mette dunque in evidenza che il calcolo dei bonus e dell'ulteriore detrazione avverranno su dati parziali.</p> <p>Come sanno bene coloro i quali hanno percepito la NASpI nei precedenti periodi d'imposta, i dati definitivi sono disponibili solo in dichiarazione dei redditi, dove il cumulo fra il reddito da lavoro e le</p>

<p>trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale); • l'assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione"); • la malattia; • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA; • il congedo parentale; • il congedo facoltativo del padre; • le indennità antitubercolari TBC; • i permessi riconosciuti dalla L. n. 104/1992; • le prestazioni di congedo straordinario. 	<p>indennità percepite dall'INPS dà spesso origine a ricalcoli che si concludono con la richiesta di restituzione dei bonus già percepiti.</p> <p>I lavoratori più smaliziati adottato a questo fine una soluzione "pragmatica", che consiste nel chiedere ai sostituti di non percepire alcun bonus durante il periodo d'imposta, in modo da compensare la maggior Irpef da versare con il bonus da recuperare. L'esperienza ci insegna che non tutti i lavoratori hanno assimilato questi ragionamenti, e quindi ha fatto bene l'INPS a sottolineare questi aspetti.</p>
<p>Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le indennità COVID-19 previste dai decreti "Cura Italia", e "Rilancio"; • l'anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale; • il reddito di cittadinanza; • gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare; • l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato); • l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni; • il Premio alla Nascita; • l'Assegno di natalità (c.d. bonus bebè); • il bonus baby-sitting. <p>Rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFR Fondo di garanzia; 	<p>Il promemoria offerto dalla circolare INPS riguarda la natura che rivestono ai fini fiscali alcune prestazioni erogate dall'Istituto è senza dubbio utile e gradito. In particolare, ai fini della gestione operativa degli adempimenti relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19, segnaliamo l'anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale, per la quale però non risultano ancora essere state diffuse le relative istruzioni. In questo caso è l'INPS che risulta latitante: non sono ancora note le operazioni da effettuare per restituire all'INPS una anticipazione di CIG erogata in eccesso rispetto alle ore di effettiva riduzione o sospensione della attività.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • il TFR esattoriale (L. n. 377/1958); • i pagamenti arretrati delle prestazioni se rientrano nel regime fiscale dell'articolo 17 del TUIR; • il pagamento anticipato dell'indennità di NASpI erogata in unica soluzione così come: • le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre); • le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA che costituiscono redditi da lavoro autonomo. 	
Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo	
<p>L'Istituto deve riconoscere in via automatica a decorrere dal 1° luglio 2020 il nuovo trattamento integrativo sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.</p> <p>A questo fine sono state predisposte apposite funzioni per presentare le dichiarazioni per la gestione del beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione per i soggetti che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo; • comunicazione per coloro i cui redditi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo per la concessione del beneficio, tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto. <p>In questi casi, gli interessati potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: "Prestazione e servizi" > "Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020".</p>	<p>I soggetti percipienti delle prestazioni erogate dall'INPS sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Istituto riguardo la propria situazione personale.</p> <p>Per questo motivo, l'Istituto ha predisposto utili funzionalità on line per dichiarare quale condizione ricorre per il percipiente.</p> <p>Notiamo inoltre che la seconda ipotesi prospettata dalla circolare è identica a quella di un lavoratore titolare di due simultanei contratti di lavoro a tempo parziale.</p>
Comunicazioni per la rinuncia all'ulteriore detrazione	
<p>L'interessato potrà esprimere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d'imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: "Prestazione e servizi" > "Detrazioni fiscali".</p> <p>Al riguardo si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rinuncia alla detrazione da lavoro comporta la rinuncia anche all'ulteriore detrazione prevista dal D.L. n. 3/2020; • il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto art. 13 comporta il riconoscimento automatico dell'ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma. 	<p>A nostro parere, la seconda ipotesi prospettata dall'Istituto è eccessivamente semplificatrice. A differenza di quanto previsto per il trattamento integrativo, non pare che vi sia alcun automatismo di applicazione della "ulteriore detrazione": non si comprende dunque il forzoso abbinamento fra quest'ultima e le detrazioni da lavoro.</p> <p>L'ipotesi rende senz'altro più agile la gestione a carico dell'INPS ma potrebbe rendere necessario procedere con i ricalcoli in sede di dichiarazione dei redditi per giungere al risultato corretto.</p>
